

ALLEGATO A)



COMUNE DI MIRANO

REGOLAMENTO

DELLE ENTRATE COMUNALI

(Adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

APPROVATO con Delibera C.C. n. 26 del 4.3.1999

e

MODIFICATO CON DELIBERA

DI	C.C. n. 61 del	21.04.1999
DI	C.C. n. 29 del	28.02.2000
DI	C.C. n. 7 del	8.01.2002
DI	C.C. n. 30 del	27.02.2002
DI	C.C. n. 36 del	07.04.2004
DI	C.C. n. 65 del	04.05.2005
DI	C.C. n. 58 del	20.06.2006
DI	C.C. n. 35 del	27.03.2007
DI	C.C. n. 18 del	25.03.2013
DI	C.C. n. 14 del	30.04.2020
DI	C.C. n. 22 del	29.04.2021
DI	C.C. n. 46 del	30.07.2024

INDICE

Oggetto del regolamento	Art. 1
Finalità del regolamento	Art. 2
Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente	Art. 2 bis
Tipologie di entrate	Art. 3
Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate	Art. 4
Differimento o sospensione termini relativi a adempimenti tributari e di entrate comunali per motivi urgenti e straordinari	Art 4bis
Aliquote, tariffe e prezzi	Art. 5
Trattamenti agevolati	Art. 6
Forme di gestione	Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate	Art. 8
Scelte delle azioni di controllo	Art. 9
Attività di verifica e controllo	Art. 10
Poteri dell'Ente	Art. 11
Attività di accertamento, liquidazione	Art. 12
Principio del contraddittorio	Art. 12-bis
Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	Art. 12-ter
Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	Art. 12-quater
Disposizioni sanzionatorie	Art. 13
Sanzioni in materia di riscossione tributi	Art. 14
Determinazione dell'entità della sanzione	Art. 15
Irrogazione della sanzione	Art. 16
Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	Art. 16-bis
Forme di riscossione	Art. 17
Formazione dei ruoli	Art. 18
Pagamenti rateali	Art. 19
Interessi	Art. 19 bis
Compensazione in materia in tributi comunali	Art. 19 ter
Tutela giudiziaria	Art.20
Autotutela	Art. 21
Accertamento con adesione	Art. 22
Disposizioni finali	Art. 23
Disposizioni transitorie	Art. 24

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art. 2 - Finalità del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

Art. 2 bis - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli atti e i comportamenti adottati in tema di entrate tributarie devono essere ispirati ai principi dettati dalla legge 27/7/2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia dei diritti del contribuente.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

Art. 3 - Tipologie di entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:

- a) tributi comunali;
- b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
- c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
- d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

Art. 4 bis – Differimento o sospensione termini relativi a adempimenti tributari e di entrate comunali per motivi urgenti e straordinari

1. E' demandata alla Giunta Comunale la possibilità di modificare, sospendere, differire gli adempimenti tributari e connessi alle entrate non tributarie di competenza dell'Ente, qualora ricorrano casi eccezionali, eventi straordinari e per motivi di necessità ed urgenza.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art. 6 - Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma

precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Forme di gestione

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:

- a) mediante gestione diretta;
- b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90;
- c) con affidamento a terzi anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione).

Nell'ipotesi di cui al punto c) l'affidamento può avvenire:

- 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90;
- 2) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.
- 3) mediante convenzione con soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;
- 4) mediante convenzione ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43

2. La Giunta Comunale può integrare le modalità di versamento previste per ciascuna entrata tributaria, sia in autoliquidazione che a seguito di controllo, con ulteriori mezzi di pagamento offerti dal sistema bancario, postale e dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. 241/1997."

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli

interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

4. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere che, nelle ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione vengano svolte dal responsabile della singola entrata.

Art. 9 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

3. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di ICI la Giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse.

Art. 10 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge e/o nel regolamento di ciascuna entrata, prima di emettere

un provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

Art. 11 - Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e/o dai regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73, o mediante raccomandata a/r.

Art. 12-bis - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le

informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

- b) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateizzazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di autotutela;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali

controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
- f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.

9. Nel caso di convocazione del contribuente, se ritenuto necessario, può essere redatto un verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente.

10. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

12. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 12-ter Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212,

l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 12-quater Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

TITOLO V

SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

ART. 13 - Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, previste dal combinato disposto dell'articolato dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18.12.1997, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 3, comma 133 della legge 23.12.1996, n. 662.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;

- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) ipoteca e sequestro conservativo;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art. 14 - Sanzioni in materia di riscossione tributi

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 15 - Determinazione dell'entità della sanzione

- 1. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*
- 2. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*
- 3. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*
- 4. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*
- 5. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 65 del 4.5.2005*

6. In materia di ICI restano applicabili, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 473/97, le norme previste nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 504/92.

- 7. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*

8. Sono recepite le riduzioni del 75% previste in caso di definizione agevolata del provvedimento di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla notifica.

9. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

Art. 16 - Irrogazione della sanzione

1. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta Comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi, mediante propri avvisi motivati.

2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73 o mediante raccomandata a/r.

3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento.

4. Nelle ipotesi che errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

Art. 16-bis – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

TITOLO VI

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 17 - Forme di riscossione

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:

- a) con le modalità previste con D.P.R. n. 602/73 modificato con D.P.R. n. 43/1988;
- b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910;
- c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

Art. 18 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D.P.R. n. 43/88, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Articolo 19 . Pagamenti rateali

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata può concedere su richiesta del debitore, secondo prudente apprezzamento, e fatte salve le norme specifiche in materia, il pagamento rateale secondo le seguenti modalità
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. La prima rata deve essere corrisposta entro i termini iniziali del piano di rateazione.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
6. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora al saggio legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
7. Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 il funzionario può chiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

8. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 1.
9. La richiesta di rateizzazione, deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare la temporanea situazione di difficoltà:
 - Per le persone fisiche e le ditte individuali: certificazione ISEE
 - Per le società di persone: l'ultimo bilancio approvato, o se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate;
 - Per le società di capitali e gli enti del terzo settore: i bilanci approvati degli ultimi 3 anni

Potrà inoltre essere allegata ulteriore documentazione a discrezione del richiedente che possa comprovare la situazione di difficoltà.

10. In caso di sanzioni per le quali sono previste istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

Art. 19 Bis - Interessi

1. La misura annua degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, che per le somme a debito degli stessi, è fissata pari al tasso di interesse legale.

Art. 19-ter - Compensazione in materia di tributi comunali

1. È consentita la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.
2. La compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, è ammessa per tutti i tributi comunali, ed è esercitabile da parte del contribuente successivamente alla notifica di un provvedimento di rimborso.
3. Il contribuente, ricevuto il provvedimento di rimborso, può chiedere la compensazione delle somme liquidate (comprehensive degli interessi) con gli importi dovuti dal contribuente stesso per il medesimo tributo o per altri tributi comunali. L'istanza deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e deve contenere, in particolare, l'indicazione delle somme compensate per anno d'imposta e per tributo.

TITOLO VII

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 20 - Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

Art. 21 - Autotutela

1. Si applicano le norme contenute nel regolamento di autotutela.

Art. 22 - Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme contenute nel regolamento di adesione all'accertamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 24 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 22 gennaio 1999, n.8.

2. Per l'anno 1999 il termine per il pagamento dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa O.S.A.P. è prorogato al 31 marzo.

3. Per l'anno 2020, in conseguenza all'emergenza COVID-19:

- a) sono differiti i termini di pagamento delle rate dei seguenti tributi:
 - TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) per importi superiori a € 258,23
 - ICP (imposta comunale sulla pubblicità) per importi superiori a € 1549,37

dal 30/04/2020 al 30/06/2020

dal 31/07/2020 al 30/09/2020

dal 31/10/2020 al 30/11/2020

b) Sono differiti inoltre:

- al 30/06/2020, i versamenti delle somme oggetto di dilazione connesse all'attività accertativa in scadenza nel periodo compreso dall'8/03/2020 al 31/05/2020, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa;
- al 30/06/2020 il versamento della TOSAP, qualsiasi importo, aventi scadenza nel periodo compreso dall'8/03/2020 al 31/05/2020;

I contribuenti hanno facoltà di provvedere al versamento, senza avvalersi del differimento dei termini.